

Il giorno 17/4/2018 in Bari, nel Palazzo di Giustizia di p.zza De Nicola, sono presenti:

PROT. 2218/18

- il dott. Domenico De Facendis, Presidente del Tribunale;
- l'avv. Giovanni Stefani, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
- il dott. Saverio Umberto de Simone, Presidente della Se. I^a Civile del Tribunale di Bari;
- l'avv. Katia Di Cagno, Presidente della Commissione Famiglia, Minori e delle Persone del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
- l'avv. Luigi Liberti jr., Presidente della Sezione di Bari del dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia;

per l'approvazione del seguente:

PROTOCOLLO DEL PROCESSO CIVILE - IL RITO DI FAMIGLIA

La finalità del presente protocollo trae origine dalla condivisa considerazione che, nell'ambito delle tematiche in oggetto, la peculiarità della condotta trasparente e collaborativa delle parti e dei loro procuratori è funzionale al conseguimento di un migliore e più equo temperamento degli interessi coinvolti ed alla più sostanziale tutela dei minori e salvaguardia dei legami. Nel medesimo senso si colloca il rispetto del contenuto delle diverse fasi processuali ed il rispetto delle esigenze di concentrazione degli atti.

A) FASE PRESIDENZIALE

1. - Ricorso e memoria difensiva

1.1. - Il ricorso e la memoria difensiva devono ispirarsi, quanto al loro contenuto, ai principi imposti dalla natura sostanzialmente bifasica del procedimento separativo e divorzile, la cui prima fase richiede unicamente la deduzione di fatti e l'allegazione di documenti strettamente funzionali all'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti; tanto in considerazione della peculiare finalità dell'udienza presidenziale, tesa principalmente a favorire la riconciliazione delle parti e, in subordine, la consensualizzazione della lite e non certo ad alimentare conflittualità latenti o già manifeste che la



prospettazione di vicende di vita privata tristemente vissuta potrebbe invece accentuare.

Ne consegue che nei giudizi separativi le vicende personali che abbiano determinato il fallimento dell'unione, laddove non ritenute indispensabili, non saranno portate all'attenzione del Presidente, se non quando i fatti fonte di addebito risultino già provati documentalmente ovvero siano allegati per negare fin *ab initio* il diritto preteso da uno dei coniugi al riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore.

Ciò perché resta impregiudicata la facoltà di ciascuno di essi di formulare l'eventuale richiesta di addebito nella memoria integrativa e/o nella comparsa di costituzione e risposta, da depositare nei termini decadenziali assegnati con l'ordinanza presidenziale, atti nei quali le parti potranno prendere posizione anche in ordine a tale domanda accessoria.

1.2. - Strettamente collegata all'esigenza innanzi evidenziata - di favorire la conciliazione della lite o di consentire al Presidente la più celere emissione dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c. e 4 L. Div. - è quella di contenere al massimo la lunghezza degli atti processuali.

A tal fine, senza che la presente indicazione costituisca limitazione del diritto di difesa, che va tuttavia esplicito sempre in termini di apprezzabile sintesi espositiva, il ricorso e la memoria non dovranno superare le 10 cartelle al massimo, restando possibile prospettare ed approfondire nella successiva fase di merito che si articolerà dinanzi al G.I. tutte le questioni diverse da quelle necessarie per l'emanazione dei suddetti provvedimenti.

1.3.- E' onere delle parti allegare al ricorso ed alla memoria difensiva le dichiarazioni complete dei redditi presentate negli ultimi tre anni con relativa ricevuta di trasmissione telematica, le buste paga degli ultimi sei mesi ed ogni ulteriore documentazione fiscale/contributiva e patrimoniale aggiornata alla data dell'udienza presidenziale.



In caso di mancata produzione in atti delle dichiarazioni dei redditi, sull'assunto della loro mancata presentazione agli uffici finanziari, le parti dovranno depositare la relativa attestazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate.

Ove la produzione dei documenti sia effettuata in udienza, o sia stata già trasmessa telematicamente, impregiudicate le determinazioni giudiziali in merito alla tutela del diritto al contraddittorio, il difensore avrà cura di consegnarne una copia o trasmetterla anzitempo alla controparte a mezzo pec.

1.4. - I difensori avranno cura di indicare e documentare nel ricorso anche il titolo di proprietà e l'indirizzo della casa coniugale, nonché i relativi dati catastali, al fine della eventuale trascrizione dell'ordinanza presidenziale.

2. Decreto di fissazione dell'udienza presidenziale

2.1. - Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi dovrà contenere:

- a) l'ordine alla parte ricorrente di depositare le proprie dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, ove non l'abbia già fatto, entro il termine indicato per la notifica del ricorso;
- b) l'avvertimento alla parte resistente della necessità di munirsi di un avvocato per la predisposizione della difesa tecnica e della possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui si trovi nelle condizioni previste dalla legge;
- d) l'ordine di produrre ed allegare i documenti indicati nel punto 1.3.;
- e) l'invito a depositare la memoria difensiva almeno 10 giorni prima dell'udienza o entro il diverso termine eventualmente indicato;
- f) la comunicazione della facoltà di intraprendere un percorso di mediazione familiare;
- g) la convocazione del minore, se richiesta e ritenuta necessaria.

3. Modalità e termini del contraddittorio

The right side of the page contains several handwritten signatures and initials. At the top, there is a signature that appears to be 'M.C.'. Below it is a larger, more stylized signature. Further down, there are some initials, possibly 'M.C.' again. At the bottom right, there is a large, stylized signature that looks like 'F'.

3.1 - In caso di deposito di memoria e/o documenti da parte del resistente all'udienza presidenziale, o comunque oltre il termine fissato nel decreto presidenziale che fissa la comparizione delle parti dinanzi a sé, alla parte ricorrente verrà concesso termine per contro dedurre, ove richiesto.

4. – Udienza presidenziale

4.1 - Per ciascuna causa verrà fissato un orario di trattazione.

Nei casi di particolare urgenza o nel caso in cui debba procedersi all'audizione di minori, l'udienza verrà anticipata alla prima data disponibile, nei limiti consentiti dal carico dei ruoli.

4.2. - Il Presidente procede all'audizione dei coniugi e dei minori - ove convocati - all'esito delle quali sarà data facoltà ai difensori di concludere oralmente.

Per l'eventuale ascolto dei minori dovrà farsi riferimento alle indicazioni contenute nell'allegato sub n. 1 al presente protocollo.

5. Contenuto dell'ordinanza presidenziale

5.1. - Nell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti relativi alla quantificazione degli obblighi contributivi a carico di ciascun genitore ed alle modalità con le quali tali obblighi dovranno essere adempiuti, il Presidente indicherà espressamente:

- la data di decorrenza dell'obbligo, tenuto conto delle diverse situazioni che possono presentarsi, eventualmente differenziando fra gli obblighi contributivi correnti nelle more fra il deposito del ricorso e l'udienza presidenziale e quelli per il periodo successivo;
- il richiamo del protocollo siglato tra Tribunale, COA ed ONDIF per quanto attiene alla disciplina delle spese straordinarie;
- l'indicazione, anche ai fini dell'opponibilità al terzo obbligato, del coniuge al quale spettino gli assegni familiari, ove percepiti, e limitatamente a quelli spettanti alla prole;

- l'indicazione del termine entro il quale la parte non assegnataria della casa coniugale dovrà lasciarla nella esclusiva disponibilità dell'altra.

B) FASE ISTRUTTORIA

6. Udienze avanti il G.I.

6.1. – Al fine di evitare inutile dispendio di energie processuali e l'allungamento dei tempi di definizione del giudizio, il Giudice Istruttore trattiene la causa in decisione in punto di *status*, sia nei procedimenti di separazione sia in quelli di divorzio, anche alla prima udienza e su richiesta anche di una sola delle parti, quando è verosimile che si debba svolgere istruttoria; ove invece le parti non abbiano richieste istruttorie da formulare la causa verrà rinviata ad udienza di precisazione delle conclusioni o riservata contestualmente per la decisione definitiva.

6.2. – Per assicurare nell'interesse di tutti (giudici, difensori, parti e testimoni) la massima celerità nella trattazione dell'udienza, inoltre, la verbalizzazione dovrà essere ispirata a criteri di massima sintesi funzionale, evitando stereotipiche clausole di stile e ripetizioni ridondanti dei medesimi concetti.

6.3. - Tutte le istanze di modifica dei provvedimenti dettati all'udienza presidenziale, o modificati in sede di reclamo, o emessi dal G.I., nonché quelle finalizzate all'emissione dei provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. devono essere presentate fuori udienza con iscrizione di apposito sub procedimento: il relativo decreto di fissazione dell'udienza di trattazione dovrà essere notificato alla controparte a cura dell'istante nei termini ivi indicati e dovrà contenere la previsione di un altro termine entro il quale il resistente potrà depositare la propria memoria difensiva.

6.4. - Le parti hanno l'obbligo di provvedere, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ad integrare la documentazione relativa ai propri redditi con il deposito delle dichiarazioni complete (CUD ed eventuale modello 730) aggiornate all'attualità; in difetto, il G.I. provvederà ad ordinare l'esibizione in



giudizio delle dichiarazioni dei redditi presentate nel frattempo agli uffici finanziari.

6.5. - Per l'eventuale ascolto del minore dovrà farsi riferimento alle indicazioni contenute nell'allegato sub n. 1 al presente protocollo.

C) Separazione Consensuale e Divorzio congiunto

7. - In entrambi i predetti procedimenti i difensori redigeranno il ricorso secondo le modalità individuate al punto 1 del presente protocollo, completo di tutte le condizioni concordate ed avendo cura di far sottoscrivere alle parti ciascuna pagina del ricorso. Nei ricorsi per divorzio, in particolare, le parti avranno cura di riportare espressamente le condizioni della precedente separazione solo ove ancora attuali, senza generico richiamo a quelle convenute in quella sede.

D) Procedimenti in Camera di Consiglio

8. - Relativamente ai procedimenti revisionali in camera di consiglio, per la redazione dell'atto introduttivo valgono le indicazioni di cui al punto 1 del presente Protocollo.

8.1. - Con il decreto con il quale viene fissata la data per la comparizione delle parti, il Presidente indica il termine per la notifica del ricorso ed invita il resistente a costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza ovvero nel diverso termine ivi indicato.

Con lo stesso decreto il Presidente evidenzia l'obbligo del resistente di farsi assistere da un difensore e che, nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, tale difensore può essere nominato con oneri a spese dello Stato formulando apposita istanza da depositare presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Se oggetto del giudizio è la modifica delle condizioni economiche della separazione o del divorzio, il Presidente invita le parti ad esibire la documentazione come indicato al punto 2) lett. d).

The right margin of the page contains several handwritten marks. At the top, there is a large, stylized signature. Below it is a smaller, more scribbled signature. Further down is another large, bold signature. At the bottom right, there are two more smaller signatures or initials, one above the other.

8.2. - Per assicurare nell'interesse di tutti (giudici, difensori, parti e testimoni) la massima celerità nella trattazione dell'udienza, nella verbalizzazione i difensori dovranno attenersi ai criteri indicati al punto 6.2.

Nelle cause revisionali l'eventuale attività istruttoria a compiersi può essere delegata al Giudice relatore.

ALLEGATO N. 1 – ASCOLTO DEL MINORE E CONVOCAZIONE DEI FIGLI MAGGIORENNI

Art. 1 - Limiti dell'ascolto

Muovendo dalla condivisa considerazione che il contatto del minore con l'ambiente giudiziario si rivela per lui spesso traumatico, almeno in linea tendenziale deve evitarsi di procedere in via sistematica all'audizione degli ultra 12enni, che va disposta allorquando sia dirimente nella fattispecie, rispetto al perseguimento del loro interesse, per adottare i provvedimenti che li riguardano in tema di affidamento, collocamento preferenziale e modalità di esercizio del diritto/dovere di visita, con esclusione, quindi, di quelli di natura esclusivamente economica.

L'ascolto va altresì escluso, senza necessità di motivazione, allorquando le parti siano sostanzialmente d'accordo sui temi innanzi indicati, sempre che tale accordo non si riveli in contrasto, ad avviso del giudice, con il primario interesse dei minori ad un affidamento e collocamento rispondente al loro diritto ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico.

Qualora debba essere disposta l'audizione del minore infra 12enne, il Giudice potrà avvalersi in ogni momento della competenza di un esperto, nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c, ovvero di un C.T.U. per la valutazione sia della capacità di discernimento del minore che dell'esistenza di eventuali condizionamenti esterni che possano inficiare la credibilità delle sue dichiarazioni .

Art. 2 - Tempi dell'ascolto giudiziario

L'ascolto del minore dovrà essere disposto, ove possibile, in ambiente adeguato ed a porte chiuse, garantendo la riservatezza sia dell'udienza che dell'ingresso del minore in Tribunale e nell'aula deputata all'ascolto.

Art. 3 - Ascolto diretto e "competenze integrate"

L'ascolto della persona minorenni si svolgerà alla presenza del Giudice titolare della procedura, con l'eventuale assistenza dell'ausiliario esperto in scienze psicologiche o pedagogiche nominato ex art. 68 c.p.c..

Art. 4 - Luogo dell'audizione e verbalizzazione

L'ascolto del minore dovrà svolgersi presso l'Ufficio Giudiziario competente, se possibile, in uno spazio separato rispetto alle altre attività della sede giudiziaria ed arredato secondo criteri che lo distinguano dall'aula del Tribunale, così da favorire la comunicazione e l'interazione del minore con il Giudice.

L'ascolto sarà verbalizzato e per la redazione del relativo resoconto il Giudice si atterrà a quanto indicato all'art. 8.

Art. 5 - Presenza delle parti e dei difensori

L'audizione si svolgerà unicamente alla presenza del minore, del Giudice titolare della procedura, dell'eventuale ausiliario e, in caso di nomina, del difensore del minore o del curatore del minore.

Al fine di evitare condizionamenti, le parti ed i loro difensori non presenzieranno all'ascolto e presteranno quindi consenso ad allontanarsi dall'aula per non assistere all'incombente.

In ogni caso, prima dell'audizione, i difensori delle parti potranno sottoporre al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi, o di una persona esterna al suo nucleo familiare, tale richiesta dovrà essere valutata dal Giudice in ossequio al diritto del piccolo ad un'assistenza affettiva e psicologica, anche in considerazione della sua età.

Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l'opportunità di ascoltarli insieme.

Art. 6 - Informazione



Prima dell'audizione, il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice o dall'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c., del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento, nonché dei possibili esiti del procedimento stesso.

Il Giudice spiegherà al minore che le sue dichiarazioni non lo vincolano in punto di decisione sul suo affidamento o collocamento preferenziale, dovendo il relativo provvedimento essere assunto nel suo esclusivo e primario interesse, che può anche non corrispondere ai desideri che egli eventualmente manifesterà in proposito.

Art. 7 - Doveri di astensione dell'avvocato ed informazioni alle parti

L'avvocato dei genitori del minore che deve essere ascoltato non dovrà avere contatti con lui.

E' fatto divieto ai difensori di incontrare i figli minori dei propri assistiti durante tutta la durata del procedimento, costituendo tale condotta violazione dell'art. 56 del Codice Deontologico.

L'avvocato dovrà inoltre invitare espressamente i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore, ad evitare ogni forma di suggestione e di induzione della sua volontà e ad astenersi dal mostrargli qualsiasi atto processuale.

Art. 8 – Modalità dell'ascolto del minore

Durante l'ascolto del minore il Giudice, prima di proporre le domande che indirizzino il colloquio sui temi concordati precedentemente con le parti e con i difensori, lascerà che egli esprima liberamente quanto desidera.

Durante l'ascolto, il Giudice avrà cura di rivolgere al minore domande aperte, conducendo il colloquio in un clima di empatia e tenendo sempre conto dello scopo della sua audizione.

Il Giudice spiegherà al minore che dovranno scrivere insieme quanto si sono detti, per poterlo far leggere ai suoi genitori.



Verrà quindi redatto un resoconto dell'ascolto nel quale verrà utilizzato, per quanto possibile, il linguaggio del minore e verranno riportate le sue stesse espressioni, rinunciando il Giudice ad utilizzare il consueto linguaggio tecnico.

Nella fase successiva all'ascolto il Giudice, allontanato il minore, inviterà a partecipare all'udienza le parti ed i loro difensori al fine di informarli sull'esito dell'ascolto, riferirà loro il contenuto del colloquio con il loro figlio, leggendo quanto scritto insieme allo stesso, e darà spazio alle osservazioni di ciascuna parte.

Durante tutto il suo svolgimento, il comportamento dei difensori dovrà conformarsi al particolare scopo dell'udienza, favorendo un clima disteso e di reciproco rispetto tra le parti.

Art. 9 – Accesso diretto del minore al Giudice

Nel caso in cui riceva direttamente dal minore lettere o altro tipo di comunicazioni, il Giudice ne darà immediata notizia ai difensori delle parti e valuterà la possibilità di disporre l'audizione nel contraddittorio delle stesse.

Art. 10 – Convocazione del figlio maggiorenne

La convocazione e l'ascolto del figlio maggiorenne non autonomo economicamente può essere disposta quando si controverta sul suo mantenimento o sull'assegnazione della casa familiare, anche al fine di tentare una conciliazione dell'intera controversia.

I sottoscrittori si impegnano dare ampia diffusione del presente protocollo, ciascuno nel proprio ambito, utilizzando gli strumenti di diffusione loro disponibili

Il Presidente del Tribunale Dott. Domenico De Facendis

Il Presidente del C.O.A.Avv. Giovanni Stefani

Il Presidente della Sez. I^a Civile Dott. Saverio U. de Simone

Il Presidente della Commissione Minori e Persone del C.O.A. Avv. Katia Di

Cagno

Il Presidente dell'Osservatorio Avv. Luigi Liberti jr.